

Cosa succede una volta ricevuto lo schema d'atto

1

INERZIA DEL CONTRIBUENTE

- Se il contribuente, dopo la comunicazione dello schema d'atto di cui all'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, rimane inerte, l'ufficio **notifica l'accertamento** e contestualmente un **invito all'adesione** (senza termine minimo; non sono sospesi i termini per il ricorso).
- Il contribuente può presentare **istanza di adesione** entro **15 giorni** (che sospende il termine per il ricorso di 30 giorni).

2

OSSERVAZIONI

- Se entro il termine assegnato dall'ufficio, non inferiore a **60 giorni** dalla comunicazione dello schema d'atto, il **contribuente** presenta **osservazioni**, qualora la posizione non sia archiviata, l'ufficio **notifica l'accertamento** indicando la motivazione per le osservazioni non accolte.
- Il contribuente può formulare **istanza di adesione** entro **15 giorni** (il termine per il ricorso è sospeso di 30 giorni).

3

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Se **entro 30 giorni** dalla comunicazione dello schema d'atto il contribuente presenta **istanza di accertamento con adesione**, l'ufficio notifica l'invito a comparire (non è previsto un termine minimo).
- In mancanza di adesione, l'ufficio **notifica l'accertamento**.
- Il contribuente non può poi presentare ulteriore istanza di adesione.

4

ALTERNATIVE

- Le molteplici alternative possibili, con tempi e modalità differenti, richiedono un'attenta **pianificazione** delle **strategie difensive** dei contribuenti (non necessaria col collaudato e abrogato articolo 5-ter del Dlgs 218/1997).
- Se si presentano **osservazioni**, i tempi dell'eventuale **accertamento con adesione**, una volta notificato l'atto di accertamento, sono ristretti.

5

COMUNE ACCORDO

- È sempre fatta salva la possibilità per le parti, **sulla base delle osservazioni** presentate dal contribuente ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, entro il termine non inferiore a 60 giorni indicato nello schema d'atto, di **sottoscrivere l'accertamento con adesione**, di comune accordo con l'ufficio.
- Lo prevede il nuovo comma 2-ter dell'articolo 6 del Dlgs 218/1997.